

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
 — Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
 linea o spazio corrispondente — In terza pagina,
 dopo la firma del gerente, Cent. 50 — Nel
 corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti
 necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Gio-
 nale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi
 presso qualunque Ufficio Postale pagando solo
 Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono
 esclusivamente presso la Tipografia Dina.
Pagamenti anticipati.
 Si accettano corrispondenze purché firmate. — I ma-
 gistrati e notari restano proprietari del giornale. — Le
 lettere non affrancate si respingono.
 Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5, 8, 10 ant., 2, 4, 7, 18 pom. — Per Savona 7, 58, 11, 45 ant., 5, 19 pom.
 — ARRIVI da Alessandria 7, 48 ant., 11, 35 ant., 5, 13, 10, 42 pom. — da Savona 7, 53 ant., 2, 33, 7, 8 pom.
L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 5 pom. per i vaglia e risparmi.
L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 ant. alle 9 pom.
La BANCA POPOLARE dalle ore 8 alle 11 ant. e dalle 1 alle 3 pom., giorni feriali.
L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 ant. alle 4 pom. e dalle 9 alle 11 ant. giorni festivi.
CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 ant. alle 4 pom., giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

LE CANTINE SOCIALI

H.

LE DIFFICOLTÀ MORALI.

Nel numero precedente ho brevemente accennato ai vantaggi delle cantine sociali, ma nel tempo stesso non ne ho nascoste le difficoltà. Esse sono di due specie: morali ed economiche.

È inutile dissimularlo. Le principali difficoltà alla cooperazione in genere, specialmente nelle campagne, sono d'ordine morale. La grande maggioranza dei nostri proprietari ed agricoltori non sa ancora persuadersi che i tempi sono mutati, e che loro altro non resta se non adattarsi ai tempi o soccombere.

Anzitutto in Italia è troppo generale, specialmente in alcune provincie, la piaga dell'assentismo. Molti proprietari vivono lontani dalle campagne, e per tal modo non vi esercitano la dovuta influenza, nè per il progresso dell'agricoltura, nè per il miglioramento delle condizioni dei contadini. Una parte notevole delle piccole proprietà, specialmente nelle vicinanze dei centri maggiori, è passata nelle mani di professionisti e commercianti, per i quali il possesso della terra è un passatempo od un lusso. Difficilmente si preoccupano a sufficienza del miglioramento delle loro proprietà o si associano a quelle utili iniziative che sono tanto necessarie al progresso rurale. Si aggiunga che i piccoli proprietari, che costituiscono il tipo ideale di un buon regime economico e sociale della proprietà, per lo più in Italia mancano dell'istruzione sufficiente ad apprezzare i vantaggi della cooperazione e ad attuarla.

Nelle nostre campagne due cose difettarono a lungo: lo spirito d'associazione e la reciproca fiducia. Spesso le migliori intraprese fallirono contro una diffidenza ingiustificata verso uomini e cose. Nè avviene di rado che mentre le idee buone non fruttificano, gli abitanti delle campagne restino vittima della credulità loro verso speculatori e ingannatori di ogni specie.

Ho già detto che il concetto delle cantine sociali non potrebbe essere più semplice. Si porta l'uva in comune, si produce un solo tipo di vino in grandi quantità, lo si vende per conto sociale o si distribuisce il ricavo ai soci in ragione dell'uva che ciascuno ha contri-

buito. Eppure quante difficoltà non s'incontrano per via!

Ogni piccolo proprietario pretende che le sue uve siano migliori di quelle del vicino: vuol fare il vino a sé: vuol venderlo per proprio conto! Così ognuno d'essi più facilmente cade vittima della speculazione, e non profitta degli immensi vantaggi che solo si possono conseguire mediante la riunione delle piccole forze in grandi e potenti associazioni.

La cooperazione non è possibile se ognuno non è disposto a sacrificare il proprio egoismo per il bene di tutti che in ultimo si risolve nel vantaggio individuale di ciascun socio. Superate le difficoltà morali, assai più facilmente si vincono quelle materiali. Ma la base vera d'ogni successo è la reciproca fiducia. Occorre scegliere con molta diligenza gli uomini più onesti ed abili: con i disonesti occorre essere severissimi ed appena si scoprono consegnarli senza alcun riguardo alla giustizia penale: ma dopo ciò fa d'uopo aver fiducia nei propri amministratori ed esercitare sugli atti loro un sindacato diligente, ma non diffidente.

Già ne abbiamo alcuni splendidi esempi. Pochi anni or sono percorrevo la valle dell'Ahr, uno degli affluenti del Reno. Il versante a mezzogiorno è coperto di vigneti, divisi in piccolissimi appezzamenti. Quasi tutti quei proprietari erano in balia degli usurai e degli speculatori che compravano a basso prezzo le uve. Nelle cantine sociali idearono ed attuarono il loro riscatto. Oggidì in ciascuno dei cinque o sei villaggi della pittoresca vallata, il più bell'edificio è spesso quello della « Associazione dei vignaiuoli » che produce i prelibati vini del Reno.

E non abbiamo forse dinnanzi a noi lo splendido esempio delle latterie sociali che hanno tanta diffusione in tutta Europa e che fanno anche così buona prova nelle nostre provincie del Nord? Forse che il latte non è il principale prodotto degli alpiani, come l'uva lo è degli agricoltori della collina? Perché adunque non potrebbero anche questi ultimi riunirsi in vaste o oneste associazioni e ingemmare le nostre valli di cantine sociali? Ciò che è riuscito nella montagna per il latte, non potrà a meno di avere uguale successo nelle colline nostre per il vino, tostoché anche per questo prodotto si manifesti la ne-

cessità assoluta di una confezione su vasta scala, di tipi costanti.

Oramai questa necessità si impone ogni giorno più. I proprietari devono convincersi che i tempi sono mutati: che anche i prodotti del suolo sono soggetti a concorrenze mondiali, e che solo fa d'uopo operare con energia a fine di migliorarne le qualità e di aumentarne lo smercio.

Le cantine sociali non tarderebbero a produrre gli stessi effetti delle latterie sociali. In breve tempo per qualità e bontà di produzione acquisterebbero una tale superiorità da persuadere i piccoli proprietari ad uscire dal loro isolamento. Non potrei quindi che concludere coll'augurio che si faccia tra non molto una serie di esperimenti pratici i quali ci servano di inizio e scuola per una larga diffusione delle cantine sociali.

MAGGIORINO FERRARIS.

LA REVISIONE GENERALE dei redditi dei fabbricati

Crediamo di far cosa grata ai proprietari di fabbricati riportando la recentissima legge, dell'11 Luglio p. p., sulla revisione dei fabbricati:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n. 5781, della legge 6 giugno 1887, n. 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1. gennaio 1891.

Art. 2. L'agente compilerà per fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositerà all'Ufficio comunale. Entro 5 giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all'Ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco.

Art. 3. Le schede debitamente riempite e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascuno fabbricato, saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

Art. 4. I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore ai termini dello art. 69 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

Art. 5. I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una soprattassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Art. 6. La tabella da pubblicarsi ai termini dell'art. 5 della legge 23 giugno 1877, n. 3864, sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1. settembre 1890.

Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati col fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.